

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi al servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione degli impianti idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena per il periodo di un triennio

(ultimo aggiornamento il 17 settembre 2010)

1. *A pag. 6 del bando di gara, al punto III.2.2) alla lettera c) viene richiesto di dichiarare di aver realizzato un fatturato relativo a prestazioni del settore oggetto di gara ovvero "di manutenzione e di gestione di impianti idrici antincendio". Dato che l'oggetto di gara è: servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione impianti antincendio, le prestazioni effettuate da dichiarare possono essere (come da oggetto di gara) sia noleggio full service e/o manutenzione degli estintori che manutenzione di impianti?*

La risposta è affermativa.

2. *La stessa cosa vale per il punto III.2.3) lettera a) dove viene richiesto l'elenco dei principali contratti aventi ad oggetto la manutenzione di impianti antincendio eseguiti negli ultimi 3 anni per un importo non inferiore ad euro 700.000,00 di cui un unico contratto per euro 300.000,00, si possono inserire contratti aventi come oggetto sia servizio noleggio full-service e/o manutenzione di impianti?*

Con riferimento al requisito richiesto si conferma la possibilità di riferirsi a contratti eseguiti relativi sia al servizio di noleggio full-service che alla manutenzione degli impianti antincendio. Si evidenzia che non verranno presi in considerazione ai fini del soddisfacimento del predetto requisito i contratti relativi al solo noleggio di estintori.

3. *In riferimento alla procedura in oggetto che ha ad oggetto il servizio di fornitura di estintori in noleggio e la relativa successiva manutenzione, con la presente portiamo alla Vs. cortese attenzione i seguenti elementi:*

a) la normativa antincendio ha avuto notevoli modifiche ed integrazioni tra cui il "Regolamento Reach" che prevede l'obbligo da parte dei produttori di agenti estinguenti della pre-registrazione all'elenco previsto da detto regolamento.

Lo stesso Regolamento prevede, da parte degli utenti finali di estintori "clienti", la pretesa della dichiarazione dal loro manutentore, dichiarazione che deve provenire da parte dei diversi produttori di agenti estinguenti "sostanze chimiche" che deve confermare la loro pre-registrazione, così come il Reach prevede.

"Il regolamento prevede che ci sia una dichiarazione in cui si comunica che si utilizzano solo prodotti chimici europei e quindi non si rientra in quelle categorie menzionate dal reach; in ogni caso l'obbligo di garantire la futura registrazione da parte del produttore di polvere europea deve provenire dal vostro fornitore di estintori e questo impegno lo deve mettere per iscritto, ricordiamo che il REACH

riguarda l'industria chimica europea quindi non solo gli importatori si devono registrare ma anche gli stessi produttori di sostanze chimiche".

Sottolineiamo che la legge statuisce l'obbligo di controllo dell'acquisizione di detta dichiarazione da parte del Ministero della Salute, controllo che deve essere fatto presso l'utente finale "cliente";

b) l'attività di manutenzione estintori prevede anche le seguenti attività:

- smaltimento agente estinguente a polvere: in considerazione della lunga durata dell'appalto 3 anni, tutti gli estintori a polvere dovranno essere sottoposti a revisione (effettuata ogni tre anni) oltre che a collaudo, ciò dovrà comportare la sostituzione della polvere esausta e lo smaltimento secondo legge;*
- alcuni estintori potrebbero essere soggetti anche a rottamazione della bombola perché divenuti fuori norma (per carenze tecniche o raggiunta vita utile).*

In considerazione dell'attuale attenzione della Legge e della pubblica utenza in materia di movimentazione e smaltimento rifiuti a tutela dell'ambiente che devono essere effettuate obbligatoriamente da parte di ditte autorizzate presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati.

Siamo a sottolineareVi che nel caso di dismissione di estintori (polvere estinguente, rottamazione bombola), il produttore del rifiuto viene identificato nella ditta che effettua la normale manutenzione, quindi l'obbligo dell'appaltatore sarà quello di far eseguire tali attività nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di estintori e polveri esauste quali rifiuti speciali, con rilascio di idonei formulari rifiuti.

Necessario è che l'aggiudicatario del servizio abbia quali capacità tecnico-professionali, tra le altre, anche "il possesso delle specifiche autorizzazioni per l'esecuzione delle suddette operazioni nel rispetto della normativa vigente", che qui di seguito elenchiamo:

- Autorizzazione Provinciale Esercizio Impianto di Stoccaggio, Riciclo e Recupero di Rifiuti Pericolosi;*
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio.*

In considerazione di quanto ex ante indicato, nel rispetto della Legge, tutte le Stazioni Appaltanti hanno inserito nei bandi di gara e CSA, l'obbligo da parte dei manutentori del possesso delle specifiche autorizzazioni richieste obbligatoriamente dalla Legge.

Tanto premesso e considerato, si richiede, nel rispetto della normativa vigente in ambito antincendio e tutela dell'ambiente, se per partecipare alla procedura in oggetto bisogna essere in possesso delle autorizzazioni ex ante indicate.

L'oggetto del capitolato in base all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto 1.1 – parte amministrativa, prevede un servizio di noleggio full-service di estintori e dei naspi e le attività, le prestazioni e le forniture che si rendono necessarie per la manutenzione ordinaria programmata e correttiva, oltre agli interventi straordinari, sugli impianti idrici antincendio, porte tagliafuoco e sugli impianti di rilevamento incendio presenti presso gli insediamenti della Società e lungo il tronco autostradale da Brennero al raccordo con A1, così come descritto nel dettaglio del Capitolato Speciale d'Appalto 1.1, 1.2 e 1.3.

In tal senso, gli estintori, i naspi, le manichette, con tutti gli accessori di cui sono composti, non sono di proprietà della Società, ma saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria, che dovrà svolgere il servizio indicato in oggetto

secondo le norme vigenti, gli obblighi di legge, gli articoli e le disposizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto 1.1, 1.2 e 1.3.

A tal fine si vuole sottolineare che il produttore dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, non è la Società, ma l'Impresa aggiudicataria.

Le eventuali attività di trasporto e di recupero/smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati possono essere svolte sia dall'Impresa aggiudicataria, che da ditte specializzate ed abilitate.

Trattandosi di un onere a carico dell'Impresa aggiudicataria del Servizio, dal momento in cui la medesima non sia in possesso delle specifiche autorizzazioni, previste dalla normativa vigente, per il trasporto e recupero/smaltimento di qualsiasi rifiuto derivante dalla manutenzione oggetto dell'appalto, dovrà rivolgersi a Imprese in possesso dei necessari requisiti.

In base all'art. 33 "oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa – responsabilità dell'Impresa" del Capitolato Speciale d'Appalto 1.1 – parte amministrativa, comma 26, dove si annovera che l'Impresa, pur dovendo provvedere alla raccolta differenziata, stoccaggio e allo smaltimento di tutti i materiali (come estinguente e rottamazione del serbatoio degli estintori fuori norma), attenendosi alle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 che recepisce la Direttive Comunitarie 91/156 sui rifiuti e 91/689 sui rifiuti pericolosi, potrà appoggiarsi ad altra ditta specializzata.

Dell'avvenuto smaltimento, l'Impresa dovrà fornire alla Direzione Esecuzione del Contratto tutta la specifica documentazione a comprova del corretto iter di smaltimento.

4. *Nel bando di gara al punto III.2.1) vengono elencati i documenti che bisognerà produrre (pena esclusione), alla lettera c) viene richiesta la certificazione ISO e viene specificato che in caso di ATI tutti i partecipanti al raggruppamento dovranno esserne in possesso.*

La disciplina che regola l'ATI specifica che i requisiti di "Idoneità tecnica di carattere soggettivo" (es. Certificazione Qualità) possono essere cumulati, infatti non ci sarebbe l'esigenza di fare degli ATI (o verticali o orizzontali) senza la possibilità di cumulare determinati requisiti, es. capacità finanziaria /economica, requisiti di idoneità tecnica ecc.)

Ovviamente se non tutti i partecipanti al raggruppamento non fossero in possesso della Certificazione ISO la cauzione verrà versata per intero

La lex specialis di gara prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura aperta in argomento, nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea di imprese, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della richiesta certificazione ISO.

Non si tratta pertanto di una condizione di carattere facoltativo, volta a permettere la sola riduzione della cauzione richiesta, bensì di un requisito necessario per l'ammissione di ciascun concorrente, sia esso un'impresa che un'associazione temporanea di imprese.